

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3905-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 15 aprile 2003 (v. stampato Senato n. 2150)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 16 aprile 2003*

---

(Relatore: **CROSETTO**)

---

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) sul disegno di legge n. 3905. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), l'8 maggio 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato A.C. n. 3905.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3905;

rilevato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali — come, peraltro, evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge — può essere disposto con decreto ministeriale in presenza di motivate esigenze e che provvedere al predetto differimento, con riferimento all'anno in corso, con un atto normativo primario si configura come una sorta di « rilegificazione »;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta ampliato a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti aventi ad oggetto materie apparentemente disomogenee e che tale prassi apparirebbe consentita solo ove si ravvisasse la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, richiesti dall'articolo 77 della Costituzione (valutazione che non spetta al Comitato), e ove vi fosse un'attinenza non solo indiretta con le disposizioni dell'atto originario;

rilevato che, nella novellazione di alcune disposizioni, non si è tenuto conto della raccomandazione contenuta nel punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, in ordine all'unità minima del testo da sostituire con una novella;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:*

si sopprimano, in quanto caratterizzate da un elevato profilo di disomogeneità rispetto alle altre disposizioni introdotte nel decreto-legge — tutte comunque riconducibili alla disciplina di questioni finanziarie relative agli enti locali —, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1-*bis*, in materia di relazione sulla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamento di tipo mafioso;

b) il comma 5 dell'articolo 1-*quater*, in materia di sanzioni amministrative;

c) l'articolo 1-*septies*, che disciplina l'utilizzo dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità.

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1-*sexies*, in materia di esclusione dai vincoli posti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ove si fa riferimento ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a tale soglia, poiché anche i comuni con popolazione pari a cinquemila abitanti sono esonerati dal cosiddetto « patto di stabilità interno ». Tale disposizione sembra costituire una norma di interpretazione autentica — non esplicitamente qualificata come tale — dell'art 34, comma 11; peraltro, essa appare volta a risolvere i problemi interpretativi derivanti dal combinato disposto di tale comma con i commi 1 e 4 del medesimo articolo.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche anche al fine di contribuire ad un corretto ed equilibrato rapporto tra i diversi atti normativi. Solo in tal modo, infatti, appare possibile evitare l'inflazione normativa e la incoerente sovrapposizione di norme di diverso rango.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3905, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali, approvato dal Senato;

rilevato che le disposizioni del decreto-legge appaiono riconducibili alle materie « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane » e « sistema tributario e contabile dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *p)* ed *e)*, della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario » che il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

